

TI_GERICHTE 52.2007.180 vom 2. Juli 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-07-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.180

FR: TI_GERICHTE 52.2007.180 du 2 juillet 2007

IT: TI_GERICHTE 52.2007.180 del 2 luglio 2007

Regeste

Rinnovo di un permesso di dimora

Erwägungen

E. 2

L'art. 7 LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora (cpv. 1 prima frase) e che questo diritto non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo (cpv. 2). Per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art.

E. 2.2

STF del 25 ottobre 2002 nella causa 2A.245/2002 consid. 4.1.2). In questo senso, l'esistenza o meno di una procedura di separazione o di divorzio pendente è ininfluenza per il presente giudizio. Anche la necessità di conservare il permesso per poter, se del caso, partecipare in futuro alle udienze in Pretura qualora dovesse venir avviata una procedura di divorzio non può essere presa in considerazione in questa sede: nulla gli impedirà infatti di farsi rappresentare o di chiedere un nulla osta per tale motivo. Il ricorrente afferma poi di intrattenere ancora buoni rapporti con la moglie e di non poter escludere una ripresa della comunione domestica con quest'ultima, la quale, a suo dire, vivrebbe un periodo di grande incertezza riguardo al suo avvenire. Egli non può però pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà dei coniugi di ricomporre la comunione coniugale in un futuro non ancora ben definito. Tanto più che, nella misura in cui T_____ ha allacciato una relazione sentimentale con un altro uomo e che, secondo quanto da lei riferito alla polizia il 28 aprile 2007, ella considera ormai definitivamente concluso il suo matrimonio con l'insorgente, le possibilità di riconciliazione appaiono alquanto remote. 3.2. In siffatte circostanze, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere con la moglie. Ne consegue che è venuto meno il fine del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio di un permesso di dimora. Come correttamente rilevato dal Governo, la posizione del ricorrente non merita tutela sul piano giuridico. 4. RI 1 risiede stabilmente nel nostro Paese dal maggio del 2002, ritenuto comunque che dal 1° settembre 2006 il suo soggiorno è tollerato in attesa di una decisione definitiva in merito al suo permesso. Nel complesso la sua permanenza in Svizzera va quindi considerata di breve durata. Egli possiede i suoi legami familiari, sociali e culturali in Perù, dove è nato, è cresciuto, risiedeva e lavorava come commesso nel negozio di

famiglia prima di giungere in Svizzera nel 2002 all'età di 31 anni. Inoltre in questo Paese vivono tutt'ora i suoi più stretti familiari, segnatamente i suoi genitori. Per questi motivi, il suo rientro in patria non gli pone alcun problema insormontabile di riadattamento. Il semplice fatto che egli si senta ben integrato nel nostro Cantone non permette di pervenire a delle conclusioni a lui più favorevoli. Inoltre il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con la moglie T_____ e non per altri motivi. Il fatto che egli sia stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante. La misura litigiosa non risulta pertanto lesiva del principio della proporzionalità. Infine, l'insorgente non può nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più alcuna vita familiare con il proprio coniuge. 5. In siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare a RI 1 il permesso di dimora per aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla carta. Stando così le cose, il ricorso, va respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 4, 5, 6, 7 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF). 4. Intimazione a: ; ; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

E. 7

LDDS, ciò è il caso quando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste unicamente a livello formale al solo fine di ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.). È per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.). 3. Come accennato in narrativa, nel caso di specie il ricorrente è entrato in Svizzera il

E. 12

gennaio 2002 per poi sposarsi il 2 maggio successivo con una cittadina elvetica e vivere con la stessa dapprima a P_____ ed in seguito a P_____, presso una loro conoscente. Il 5 aprile 2006 egli ha chiesto il rinnovo del suo permesso di dimora, indicando che dal 15 gennaio precedente viveva separato dalla moglie, la quale si era trasferita in un'altra abitazione a L_____. Il 30 settembre 2006 i coniugi _____ sono quindi tornati a vivere insieme nell'appartamento di P_____. In sede d'istruttoria il Consiglio

di Stato ha potuto accertare che ad inizio marzo 2007 T_____ aveva nuovamente lasciato l'abitazione coniugale e si era trasferita a S_____ per vivere insieme al suo nuovo compagno R_____. Interrogata il 28 marzo 2007 dalla Polizia cantonale quest'ultima, oltre che a confermare tale circostanza, ha dichiarato: "Devo ammettere che dopo il periodo di riflessione, sono ritornata a vivere insieme al marito, ma la convivenza non ha dato i suoi risultati sperati. A questo punto posso confermare che da parte mia il matrimonio è giunto al termine e non vi è più alcuna speranza di una eventuale riconciliazione, malgrado che mio marito desiderava che fosse il contrario". Chiamato ad esprimersi in proposito, il 20 aprile 2007 il ricorrente ha sostanzialmente ammesso la situazione di grave crisi in cui si trova attualmente il suo matrimonio, affermando di comunque sperare ancora in una riconciliazione. Ora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare del fatto che, ad eccezione di una parentesi di sei mesi tra la fine d'agosto del 2006 e inizio marzo 2007, la separazione dei coniugi _____ dura ormai da un anno e mezzo e che da alcuni mesi la moglie si è trasferita a S_____ per vivere insieme al suo nuovo compagno, vi sono sufficienti elementi per ritenere che perlomeno da qualche tempo essi hanno ormai organizzato in maniera autonoma le loro rispettive vite e che pertanto la loro relazione coniugale esiste soltanto sulla carta. Il fatto che la disunione sarebbe imputabile alla moglie, che a causa del suo carattere estroverso e impulsivo sarebbe portata ad annoiarsi velocemente di tutto quello che fa, ivi compreso del suo matrimonio (cfr. verbale d'interrogatorio 28 aprile 2007 di T_____, pag. 1) è influente ai fini della presente decisione, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a). Non porta a diversa conclusione il fatto che non sarebbe pendente una procedura di separazione legale o di divorzio tra i coniugi. Giova infatti ricordare che le autorità amministrative responsabili dell'applicazione delle norme in materia di diritto degli stranieri sono sostanzialmente tenute a valutare le relazioni tra coniuge svizzero e coniuge straniero senza essere vincolati dalla situazione esistente dal profilo del diritto del divorzio e soprattutto in maniera indipendente dal giudice civile (DTF 128 II 145 consid.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.